CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA	
con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, tra i sottoscritti:	
- Bianchi Maria, nata a La Spezia (SP) il giorno 4 gennaio 1975, residente in Aosta	
(AO), Via Alta n. 111, codice fiscale BNC MRA 75A44 E463W, coniugata in	
regime di separazione dei beni e	
- Rossi Umberto, nato a La Spezia (SP) il giorno 11 aprile 1968, residente in Aosta	
(AO), Via Alta n. 111, codice fiscale RSS MRT 68D11 E463E, coniugato in regime	
di separazione dei beni, nel seguito denominati parte promittente venditrice;	
- Verdi Tommaso, nato a Lerici (SP) il giorno 4 agosto 1944, residente in Roma	
(RM), Viale della Pace n. 116, codice fiscale VRD TMS 44M04 E542Z, coniugato	
in regime di comunione dei beni e	
- Violi Viola, nata a Bologna (BO) il giorno 16 novembre 1954, residente in Roma	
(RM), Viale della Pace n. 116, codice fiscale VLI VLI 54S56 A944A, coniugata in	
regime di comunione dei beni, nel seguito denominati parte promissaria	
acquirente,	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO. La parte promittente venditrice si obbliga a	
cedere e vendere alla parte promissaria acquirente, che si obbliga ad acquistare per	
sè, persona, impresa o ente da nominare al momento della stipula del definitivo,	
l'intera piena proprietà dell'unità immobiliare sita nel Comune di Sarzana (SP),	
Viale XXV Aprile n. 229, composta da cucina, soggiorno, due camere e bagno, così	
censita: foglio 24, mappale 770, sub. 6, categoria A/7, classe 1, consistenza vani 8,	
foglio 24, mappale 770, sub. 5, categoria C/6, classe 2, consistenza mq. 27.	
Ad esatta identificazione di quanto promesso in vendita e della sua consistenza e	
confinazione le parti fanno espresso riferimento alla planimetria catastale che, dalle	

stesse controfirmata, si allega al presente atto sotto la lettera A e che le parti	
dichiarano e riconoscono essere conforme allo stato di fatto.	
Nella promessa vendita è compresa la quota di comproprietà sulle parti comuni al	
fabbricato di cui è di compendio quanto in oggetto e così su quanto previsto in	
comune dagli artt. 1117 e seguenti del C.C., per destinazione o per titolo.	
Art. 2 - PROVENIENZA. L'immobile oggetto della presente proposta è pervenuto	
alla parte destinataria come segue:	
- Per la quota pari a 1/2 della piena proprietà, tramite atto di compravendita a rogito	
Notaio Romolo Romani di Sarzana in data 5 giugno 1985, repertorio 1234, raccolta	
1234, registrato a Sarzana in data 9 giugno 1985 al n. 12121, vol. 211 e trascritto	
presso la Conservatoria dei RR.II. di Sarzana in data 11 giugno 1985 al n. 12313;	
- Per la quota pari a 1/2 della piena proprietà, tramite dichiarazione di successione	
in morte di Garibaldi Giuseppe, deceduto il 15/01/1990 registrata a Sarzana in data	
5 agosto 1991 al n. 13987, vol. 124 e trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di	
Sarzana in data 10 agosto 1991 al n. 11666.	
Art. 3 - GARANZIE DELLA PARTE PROMITTENTE VENDITRICE. La parte	
promittente venditrice garantisce la piena proprietà dell'immobile in oggetto,	
l'agibilità, la sua disponibilità e la sua libertà da pesi, vincoli, oneri, iscrizioni e	
trascrizioni pregiudizievoli. È fatta in ogni caso rinuncia espressa ad ogni ipoteca	
legale.	
L'immobile sopra descritto dovrà essere, al momento della stipula dell'atto notarile	
definitivo, a cura e spese della parte promittente venditrice, reso libero se	
risultassero ulteriori iscrizioni ipotecarie e/o trascrizioni pregiudizievoli, oltre ad	
essere nella piena disponibilità della parte promittente venditrice.	
L'immobile dovrà essere altresì libero da persone anche interposte.	

La presenza di iscrizioni ipotecarie e/o trascrizioni pregiudizievoli ovvero di altre	
formalità a gravare sulla proprietà, nonché l'indisponibilità dell'immobile in capo	
alla parte promittente venditrice, quale che ne possa essere la causa, produrranno	
"ipso iure" la risoluzione del presente contratto ex art. 1456 c.c.	
Quanto in oggetto viene promesso in vendita a corpo e non a misura e comprende	
ogni annesso e connesso, pertinenza, servitù attive e passive se ed in quanto	
esistenti, nonché la quota proporzionale sulle parti comuni dell'edificio, ex art. 1117	
c.c., come risulta dal Regolamento di condominio che le parti dichiarano di	
conoscere.	
Le parti convengono inoltre che l'immobile verrà trasferito nello stato di fatto in cui	
si trova intendendosi perciò in normale stato di conservazione ed esente da vizi	
occulti che possano comprometterne il normale uso così come dichiarato dalla parte	
promittente venditrice.	
La parte promittente venditrice presta fin d'ora tutte le garanzie di legge.	
Viene prestata fin d'ora garanzia di conformità degli impianti alla normativa di	
sicurezza vigente all'epoca della loro realizzazione, mentre la loro eventuale messa	
a norma secondo le disposizioni attualmente vigenti nel momento in cui sarà	
stipulato il contratto definitivo di compravendita saranno a carico della parte	
promissaria acquirente.	
La parte promittente venditrice dichiara e garantisce che l'immobile oggetto del	
presente contratto è in regola con la vigente normativa energetica.	
La parte promittente venditrice si impegna a consegnare alla parte promissaria	
acquirente, al momento dell'atto traslativo, l'attestato di certificazione energetica	
relativo all'immobile in oggetto prescritto dal D.lgs. n. 192/2005 e s.m.i.	
Art. 4 - DICHIARAZIONI URBANISTICHE E DI CONFORMITA'	

AMMINISTRATIVA. La parte promittente venditrice dichiara la regolarità edilizia	
ed urbanistica dell'immobile oggetto del presente contratto e dichiara inoltre che il	
relativo reddito è stato regolarmente dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi.	
Art. 5 - STIPULA DELL'ATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA. L'atto	
notarile definitivo di compravendita dovrà essere stipulato entro e non oltre il	
giorno 31 maggio 2012 a ministero di Notaio a scelta di parte promissaria	
acquirente (con preavviso da comunicarsi alla parte promittente venditrice almeno	
venti giorni prima della data stabilita per l'atto notarile) e contestualmente al rogito	
la parte promissaria acquirente sarà immessa nel possesso e detenzione	
dell'immobile.	
Le parti dichiarano che l'utilità economica del contratto e l'interesse alla stipula del	
medesimo andranno perduti con l'inutile decorso del termine, che dichiarano quindi	
essere essenziale.	
La parte promittente venditrice si obbliga a produrre al Notaio che sarà incaricato	
tutta la documentazione necessaria per l'istruzione della pratica almeno venti giorni	
prima della data come sopra stabilita per il rogito e, ai sensi di quanto disposto dal	
comma 14 dell'art. 19 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 in G.U. n. 125 Serie	
generale del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio	
2010 n. 122 (in G.U. n. 176 - Suppl. Ord. 174/L del 30 luglio 2010) si impegna ad	
ottemperare a quanto necessario, ove ne ricorra il caso, per far constare la	
conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie nonché	
l'allineamento degli intestatari catastali e con le risultanze dei registri immobiliari.	
Art. 6 - CAPARRA E RIPARTIZIONE DELLE SPESE DELL'ATTO DEFINITIVO.	
Al momento della stipula del contratto notarile definitivo le somme versate a titolo	
di caparra confirmatoria saranno computate in conto prezzo dell'immobile.	

Le spese, imposte e tasse per l'atto notarile definitivo saranno a carico della parte	
promissaria acquirente ad eccezione delle spese eventualmente tecniche, connesse e	
dipendenti che saranno a carico della parte promittente venditrice e salvo quanto	
altro per legge.	
Art. 7 - PREZZO E PAGAMENTO. Il prezzo della vendita viene convenuto ed	
accettato dalle parti nella somma di € 140.000,00 (Euro centoquarantamila/00) ed è	
regolato come segue:	
- € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00), a titolo di caparra confirmatoria corrisposti	
a mezzo assegno circolare, somma per la quale la parte promittente venditrice	
rilascia corrispondente quietanza;	
- € 10.000,00 (Euro diecimila/00), verranno corrisposti a mezzo assegno circolare in	
data 30 aprile 2012;	
- € 5.000,00 (Euro cinquemila/00), verranno corrisposti a mezzo assegno circolare	
in data 30 aprile 2012;	
- € 75.000,00 (Euro settantacinquemila/00), verranno corrisposti al momento della	
stipula dell'atto notarile di compravendita.	
Art. 8 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Tutte le clausole, gli elementi,	
obblighi ed oneri e quant'altro contenuti nel presente atto si intendono elementi	
essenziali a cui è subordinato l'acquisto e la mancanza o la non osservanza anche di	
uno solo di tali requisiti produrrà ipso iure la risoluzione del contratto ex art. 1456 e	
seguenti C.C. dando luogo alle responsabilità conseguenti.	
Art. 9 - RIPARTIZIONE DELLE SPESE DELL'ATTO PRELIMINARE DI	
COMPRAVENDITA. Le spese del presente contratto inerenti e conseguenti sono a	
carico della parte promissaria acquirente, salvo solo quanto per legge diversamente	
stabilito.	

Art. 10 - CLAUSOLA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. La soluzione e	
cognizione di qualsiasi controversia, concernente il presente contratto, restano	
devolute akka competenza del Tribunale del Comune in cui è situato l'immobile in	
oggetto.	
Art. 11 - RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI. Le parti si autorizzano	
reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad	
adempimenti connessi con il rapporto in oggetto	
Letto, approvato e sottoscritto.	
La Spezia, 29 marzo 2012	
La parte promittente venditrice	
La parte promissaria acquirente	